



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

STACCONO SPA COSTRUZIONI GENERALI, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Via Luigi Ceci, N.21, presso lo studio dell'Avvocato Paolo BORIONI, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato

-attore opponente –

E

LA MINASI & C. DI RENNA ANNA , in persona del legale rappresentante, dall'avv. Luca Perego e dall'Avv. Stefano Sironi, entrambi del Foro di Lecco, eleggendo domicilio presso l'Avv. Silvia Addari, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via degli Scipioni, 252, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3304/2017 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 24797/2017

- convenuto –

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) .

Conclusioni come da verbale del 5.7.2018.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'eccezione di difetto di giurisdizione/incompetenza del giudice adito per la presenza e operativa di clausola compromissoria deve essere accolta e devono condividersi le deduzioni di parte opponente di seguito riportate.

Rileva, al riguardo quanto previsto dall'art. 2 di ogni contratto sopra menzionato. Tale clausola prevede, infatti, che "Il sub contratto è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel contratto, altresì dalle disposizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale della Staccone S.p.a., che il sub fornitore dichiara di aver preso in visione ed accettato, dagli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del contratto di sub contratto, e dalle vigenti disposizioni di legge".





Inoltre, l'art. 2 prevede che "Nel caso di divergenze o non conformità tra le norme contenute nel presente contratto di subcontratto e le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale, prevalgono queste ultime".

A sua volta, l'art. 25 del Capitolato Speciale chiaramente prevede che "Eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto saranno demandate ad un collegio arbitrale, Il Collegio deciderà secondo diritto e pronuncerà lodo rituale".

La clausola appare validamente accolta e conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 806 e ss c.p.c.

Come noto è improponibile la domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo qualora il contratto da cui scaturisce la pretesa contiene una clausola per arbitrato (Trib. Roma, 18 aprile 1994 in Gius, 1994, fasc. 12, 202; Cass. Civ. 9 luglio 1989 n. 3246 in Mass. 1989).

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "nell'ipotesi di clausola che devolva ad arbitri la controversia tra le parti insorta, è improponibile la domanda in sede monitoria rivolta al giudice ordinario, ai sensi degli art. 633 ss. c.p.c. sicché va revocato il decreto ingiuntivo emesso" Trib. Roma, 18 aprile 1994; Cass.civ., 9 luglio 1989, n. 3246).

Sebbene il Giudice ordinario possa anche emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166 Cassazione civile, sez. II, 25 agosto 1997, n. 7990; Cassazione Civile, sent. n. 4845/2000; Cassazione Civile sent. n. 3929/1999; Cassazione Civile sent. n. 9392/1992; Cass. 29 ottobre 1991 n. 11460, 21 luglio 1988 n. 4723, 6 marzo 1961 n. 692).

Per il cantiere di Ivrea ha certamente rilevanza la clausola compromissoria che era già prevista nelle medesime modalità nel contratto richiamato nella fatturazione di parte opposta, ma era presente con specifica accettazione separata nello stesso ordine 10393 specificamente accettato da questa.

Pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale Ordinario.

La previsione contrattuale accettata nell'ordine 10393 e di cui al combinato disposto degli artt 2 del contratto di sub appalto e 25 del Capitolato Speciale richiamato proprio nel citato art. 2 va interpretata nel senso della compromissione ad arbitri delle controversie relative alla interpretazione ed esecuzione dei contratti. Risolutiva è peraltro l'accettazione espressa dell'allegato A ai contratti ove si da atto dell'accettazione anche Capitolato Speciale di cui si discorre.

Peraltro deve ritenersi operante il richiamo per relationem fatto nel contratto al Capitolato Speciale Aziendale che all'art. 25 chiaramente prevede che "Eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto saranno demandate ad un collegio arbitrale, con sede in Roma, composto ad tre membri, di cui due nominati dalle parti ed un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due arbitri di parte, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio deciderà secondo diritto e pronuncerà lodo rituale"





I contratti di sub appalto riportano in ogni caso la sottoscrizione ai sensi anche dell'art 1341 e 1342 c.c. e tenuto conto che la validità della compromissione in arbitri è perfettamente valida in ragione del richiamo per relationem al Capitolato Speciale.

Peraltro per la giurisprudenza sono da considerare come di relatio perfecta, anche le clausole di contenuto vessatorio che pertanto non richiedono specifica approvazione per iscritto (Cass. civ., 21 aprile 1999, 3929; Cass. civ., 24 settembre 1996, n. 8407; Cass. Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1992, n. 9392). Ed, ancora, quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cassazione civile sez. I, 4 maggio 2000, n. 5578; Cassazione civile sez. I, 30 luglio 1996, n. 6908).

L'eccezione va pertanto accolta e va dichiarata la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da STACCONI SPA COSTRUZIONI GENERALI nei confronti di LA MINASI & C. DI RENNA ANNA così provvede

1.- In accoglimento della spiegata opposizione dichiara l'esistenza di valida clausola compromissoria in relazione alla domanda avanzata in sede monitoria dall'opposta e per l'effetto dichiara la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo;

2.- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nella somma di €. 50,00 per esborsi ed €. 900,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 23/01/2020.

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari

